



COMUNE di MAIERA'

(Prov. di COSENZA)
UFFICIO DEL SINDACO

Prot. n. 0400202 del 8 FEB. 2013

OGGETTO: Pubblicazione Bando Generale di Concorso per la formazione della graduatoria permanente degli aspiranti all'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che saranno ultimati o che si renderanno disponibili nel Comune di Maiera.

COMUNE DI BELVEDERE M.MO Provincia di Cosenza
14 FEB 2013
Prot. N° <u>2936</u>

ALBO PRETORIO ON LINE
= SEDE =

ALLA PREFETTURA
-REPARTO GAB.
87100 COSENZA

Ai Signori Sindaci dei Comuni di:

-
- 87023 DIAMANTE (CS)
 - 87021 BELVEDERE M.MO (CS)
 - 87020 BONIFATI (CS)
 - 87020 BUONVICINO (CS)
 - 87020 SANGINETO (CS)
 - 87020 GRISOLIA (CS)
 - 87020 ORSOMARSO (CS)
 - 87020 PAPASIDERO (CS)
 - 87020 SAN NICOLA ARCELLA (CS)
 - 87020 SANTA MARIA DEL CEDRO (CS)
 - 87020 SANTA DOMENICA TALAO (CS)
 - 87020 VERBICARO (CS)
 - 87029 SCALEA (CS)

Con preghiera di pubblicazione all'Albo Pretorio on line di codesto Comune, in allegato si rimette copia del Bando Generale di Concorso per la formazione della graduatoria permanente degli aspiranti all'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che saranno ultimati o che si renderanno disponibili nel Comune di Maiera.

Ringraziando anticipatamente, in attesa di referto di pubblicazione, si porgono distinti saluti.

IL SINDACO
(Giovanni FERTE)

BANDO GENERALE DI CONCORSO

Per la formazione della graduatoria permanente degli aspiranti all'assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica che saranno ultimati o che si renderanno disponibili nel Comune di MAIERA'.

Ai sensi della Legge Regionale 25 novembre 1996, n. 32 è indetto un concorso per la formazione della graduatoria permanente degli aspiranti all'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione ovvero che comunque si rendessero disponibili, siti nel territorio del Comune di MAIERA' destinati alla generalità dei cittadini. Detta graduatoria permanente sarà aggiornata periodicamente secondo quanto previsto dall'art. 23 della stessa legge.

Gli alloggi costruiti con i finanziamenti facenti capo ai fondi di cui alla Legge n. 60/1963 sono destinati ai lavoratori che abbiano versato i contributi di cui al D.P.R. n. 1471/1963 e successive modifiche (c. d. contributi GESCAL).

Gli alloggi di superficie complessiva non superiore a mq. 45 saranno assegnati in via prioritaria, a famiglie di recente formazione, a famiglie di prossima formazione e ad anziani, così come stabilito dall'art. 8, primo comma, lettere c) e d) e art. 18, 4) e 5) della L. R. N° 32/1996.

Gli alloggi costruiti o recuperati con l'eliminazione e superamento delle barriere architettoniche saranno assegnati in via prioritaria ai portatori di handicap, così come definiti dall'art. 8 lettera b) e art. 18, punto 6 della stessa legge.

Gli anzidetti alloggi nonché quelli di superficie non superiore a mq. 45 di cui al periodo precedente, qualora non dovessero essere utilizzati, in tutto o in parte, per i fini previsti, saranno assegnati agli aventi diritto utilmente collocati nella graduatoria generale.

REQUISITI

I requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, sono i seguenti (Art. 10, L. R. N° 32/1996):

- a)- cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali e se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o se svolge in Italia un'attività debitamente autorizzata;
- b)- residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva ovvero principale nel Comune di MAIERA' cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
- c)- assenza del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

(Si considera alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare quello avente una superficie utile complessiva, determinata ai sensi dell'art. 13 - 1° comma, lettera a) Legge n. 392/1978, non inferiore a mq. 45 per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone - mq. 60 per un nucleo familiare composto da 3 persone - mq. 75 per un nucleo familiare composto da 4 persone - mq. 95 per un nucleo familiare composto da 5 o più persone - Art. 4, L. R. N° 32/1996);

d)- assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di un alloggio realizzato con contributi pubblici o di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

e)- reddito convenzionale non superiore al limite stabilito per l'assegnazione degli alloggi contemplati dalla Legge Regionale 32/1996.

(Si intende per reddito convenzionale il reddito annuo complessivo imponibile del nucleo familiare relativo all'ultima dichiarazione I.R.P.E.F., al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli assegni familiari, comprensivo di tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi percepiti a qualsiasi tipo, anche esentasse. Il reddito annuo complessivo, calcolato con le modalità sopra richiamate, non deve superare il limite massimo di Euro 12.394,97, calcolato a norma dell'art. 21 Legge n. 457/1978 e art. 9 L. R. N° 32/1996, come segue: il reddito convenzionale come sopra definito va ridotto di Euro 516,46 pari a £. 1.000.000 per ogni componente il nucleo oltre i primi due, sino ad un massimo di Euro 3.098,74 pari a £ 6.000.000; tale limite si può superare solo per i figli, anche maggiorenni, purché disoccupati o studenti fino a 26 anni);

f)- non aver ceduto, in tutto o in parte, al di fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di E. R. P. eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, non continuare ad occupare abusivamente un alloggio di E. R. P. nonostante l'intimazione di rilascio dell'alloggio stesso da parte dell'Ente gestore;

g)- versamento dei contributi previsti dalla lettera b) dell'art. 10 della Legge n. 60/1963. Il requisito non è necessario se si concorre per l'assegnazione di alloggi non facenti capo ai fondi della Legge n. 60/1963.

I requisiti per concorrere all'assegnazione degli alloggi debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto di locazione. Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data di assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data.

I requisiti indicati nelle lettere c), d) e f) debbono essere posseduti anche da tutti i componenti il nucleo familiare del concorrente.

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione sarà stabilito ai sensi del titolo III della Legge Regionale N° 32/1996 e successive modificazioni in applicazione della Delibera CIPE del 20 dicembre 1996, tenuto conto del reddito complessivo del nucleo familiare di ciascun assegnatario, in relazione anche alla composizione del nucleo stesso e con l'applicazione delle modalità previste dagli artt. da 12 a 24 della Legge n. 392/1978 sull'equo canone, per le Fasce B e C; per i nuclei familiari rientranti nelle fasce A1 e A2 dell'art. 35 L. R. n. 32/1996 si applica il canone sociale ivi previsto per le categorie sociali a basso reddito (pensionati al minimo, pensionati sociali, reddito non superiore a due pensioni minime I.N.P.S., derivanti esclusivamente da lavoro dipendente, ecc.).

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per l'assegnazione degli alloggi deve essere redatta obbligatoriamente sull'apposito modulo fornito gratuitamente, che potrà essere ritirato presso la sede municipale.

Nel predetto modulo è contenuto un dettagliato questionario cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è invitato a rispondere con la massima esattezza.

I richiedenti devono far pervenire a mezzo raccomandata al Comune di MAIERA' la domanda, con allegati eventuali documenti, sottoscritta con firma autenticata, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione delle domande è prorogato di 30 giorni per i residenti nell'area europea e di 60 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei.

Le domande pervenute dopo le scadenze sopra indicate verranno escluse dal concorso.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA IN CASO DI APPARTENENZA A PARTICOLARI CATEGORIE SPECIALI

I documenti in carta semplice, di data recente e comunque non superiore a tre mesi dalla data del bando sono i seguenti:

I nuclei familiari di recente formazione o di prossima formazione che intendono concorrere all'assegnazione degli alloggi con superficie non superiore a mq. 45 (di cui beneficiano anche gli anziani - art. 21, L. R. N° 32/1996), dovranno presentare, rispettivamente, Certificato di matrimonio e Certificato di effettuazione delle pubblicazioni di matrimonio.

I nuclei familiari con presenza di portatori di handicap, che intendono concorrere all'assegnazione di alloggi costruiti o recuperati con eliminazione delle barriere architettoniche, dovranno presentare Certificato delle ridotte o impedito capacità motorie - Art. 13 Legge 05/02/1992, n. 104.

Per tali categorie di concorrenti la Commissione Circondariale assegnazione alloggi provvederà a compilare apposite graduatorie.

DISPOSIZIONI GENERALI

Con la sottoscrizione, con firma autenticata, della domanda, il concorrente assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti per sé e per i componenti il proprio nucleo familiare, nonché la sussistenza delle condizioni dichiarate per l'attribuzione dei punteggi.

La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale e comporta altresì l'esclusione dal concorso.

I criteri per la formazione della graduatoria i termini per l'opposizione e le forme di pubblicità sono indicati negli artt. 16 - 17 - 18 - 19 - 20 e 21 della Legge Regionale N° 32/1996.

La Giunta Regionale, anche su proposta dei Comuni interessati, può riservare un'aliquota degli alloggi disponibili per l'assegnazione per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa (art. 31 L. R. N° 32/1996).

Nel caso si verificino pubbliche calamità il presente concorso potrà essere sospeso, ed in tale caso saranno riaperti i termini per la presentazione delle domande da parte di coloro che sono rimasti privi di alloggio in conseguenza delle calamità predette.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando valgono le vigenti norme sull'Edilizia Residenziale Pubblica.

Tutte le domande per l'assegnazione di alloggi presentate precedentemente a qualsiasi Ente od Ufficio non sono valide agli effetti del presente concorso.

